

**Il Progetto FORLAV
sarà illustrato in occasione
di tre eventi informativi
organizzati nei tre territori
di riferimento
del partenariato:**

Venerdì 29 novembre 2019

ore 17

Sesto Fiorentino (I.I.S.S. Piero Calamandrei)

●
Giovedì 5 dicembre 2019

ore 17


Empoli (I.I.S. Ferraris-Brunelleschi)

●
Lunedì 9 dicembre 2019

ore 17

Prato (Euroconsulting)

Sede del Capofila del progetto
I.I.S. "Ferraris-Brunelleschi"
Via R. Sanzio 187 - Empoli (FI)
Referente: prof. Piero Simoni
tel. 0571.81041



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.forlav19.it

forlav19@gmail.com

Progetto Scuola & Lavoro

Promozione dell'Apprendistato In Duale
(Finanziato dalla Regione Toscana
con D.R. n. 11981 del 26/06/18)

FORLAV



**PER LE AZIENDE
UNA GRANDE OCCASIONE
DI FORMAZIONE E LAVORO**

APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO

CHE COS'È

È un contratto che consente di lavorare in un'azienda e contemporaneamente di acquisire un titolo di studio quale:

- qualifica professionale;
- diploma professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

A CHI È RIVOLTO

Giovani tra i 15 e i 25 anni

QUALI IMPRESE POSSONO ASSUMERE?

Le imprese di tutti i settori produttivi

QUANTO DURA LA FORMAZIONE?

La durata minima è di 6 mesi.

La durata massima dipende dal titolo di studio:

- Qualifica professionale - max 3 anni
- Diploma professionale - max 4 anni
- Diploma di istruzione secondaria superiore max 4 anni
- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) - max 1 anno

COSA AVVIENE DOPO?

Al conseguimento del titolo di studio, se non viene esercitata la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure si trasforma in un contratto di apprendistato professionalizzante

SONO PREVISTI SGRAVI CONTRIBUTIVI?

Le aliquote contributive a carico del datore di lavoro sono dall'1,5% al 5% (a seconda della dimensione) e del 5,84% a carico del lavoratore.

In caso di trasformazione del contratto di apprendistato di 1° livello entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio in un'assunzione a tempo indeterminato a tutele crescenti, è previsto un esonero contributivo totale per 36 mesi.

È RIDOTTA ANCHE LA RETRIBUZIONE?

La retribuzione dell'apprendista può essere fino a 2 livelli inferiori a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto, oppure stabilita in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni analoghe. Inoltre il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione esterna (le ore di formazione svolte dall'istituzione scolastica e/o dall'agenzia formativa) mentre per le ore di formazione interna riconosce all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.



VANTAGGI PER L'AZIENDA

Consistenti sgravi contributivi
con una netta diminuzione
delle aliquote



Retribuzione inferiore
ai livelli stabiliti dal CCNL



Possibilità di formare in azienda
un giovane lavoratore
ulteriormente qualificato
da un titolo di studio o professionale



Possibilità di recesso
alla fine del contratto
o di sua trasformazione
in apprendistato professionalizzante